

Quadro di sintesi normativa

Articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Articolo 7 – ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

Al fine di fornire un quadro completo delle disposizioni normative che hanno riguardato la materia degli ammortizzatori sociali si illustrano di seguito i contenuti dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 7 – ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, evidenziando in particolare, le novità e le modifiche al sistema, con il richiamo alla normativa vigente sugli strumenti ordinari e su quelli in deroga .

Art. 19 comma 1 lett. a) - Modifiche alla disciplina vigente sull'indennità di disoccupazione

La lett a) dell'articolo 19 prevede un' indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con **requisiti normali** per i lavoratori dipendenti **sospesi** per crisi aziendali o occupazionali

I requisiti richiesti sono gli stessi della disoccupazione ordinaria (articolo 19, primo comma Regio decreto n. 636/1939) .

La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate annue di indennità.

E' previsto un intervento integrativo pari almeno al 20% **a carico degli Enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva

Di conseguenza sono abrogate, dal 1° gennaio 2009, le disposizioni dell'articolo 13, commi da 7 a 12 del decreto legge n 35/05, convertito dalla legge n. 80/2005, che prevedevano speciali indennità per i lavoratori sospesi.

Art. 19 comma 1, lett. b) - Modifiche alla indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

La lett.b) dell'articolo 19 introduce un' indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con **requisiti ridotti** per i lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendali. I requisiti richiesti sono gli stessi della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (articolo 7 , comma 3 del Decreto legge n. 8671988) .

La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate annue di indennità.

E' previsto un intervento integrativo pari almeno al 20% **a carico degli Enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva

Le indennità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 non spettano :

- ai lavoratori di aziende destinatarie di CIG;
- nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- nei casi di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
- nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione a seguito di rifiuto di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di rifiuto di corso di riqualificazione professionale;

Art. 19 comma 1, lett. c) - nuove indennità di disoccupazione

La lettera c) dell'articolo 19 prevede per il periodo 2009 – 2011 un **trattamento pari all'indennità di disoccupazione a requisiti normali:**

- per gli **apprendisti** assunti alla data del 29 novembre 2008 e con **almeno 3 mesi** di servizio presso l'azienda, nei casi di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento .

La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate annue di indennità.

E' previsto un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva

Le indennità di cui alle lett. da a) a c) possono essere corrisposte direttamente anche se manca l'intervento integrativo degli enti bilaterali.

Art. 19, comma 2 - Disciplina per i lavoratori a progetto

Per il periodo 2009 – 2011 è prevista un'indennità **una tantum** pari al 10% (20% per l'anno 2009) del reddito percepito nell'anno precedente per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS per i quali si sia verificato l'evento di fine lavoro a condizione che:

- operino in regime di monocommittenza,
- abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e inferiore a 13.819 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990); con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a tre mesi;

- non risultino accreditati nell'anno precedente più di 10 mesi presso la gestione separata;
- devono essere accreditate nell'anno di riferimento un numero di mensilità non inferiore a tre mesi;
- sottoscrivano una dichiarazione di disponibilità presso l'INPS.

Art. 19, comma 3

Con decreto interministeriale verranno definite le modalità di applicazione dell'art. 19, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del monitoraggio.

Art. 19 comma 9 – Proroga ammortizzatori sociali in deroga

Possono essere prorogati, con decreto interministeriale, per periodi non superiori a dodici mesi, i trattamenti di CIG in deroga, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura dei trattamenti e' ridotta:

- del 10 per cento nel caso di prima proroga;
- del 30 per cento nel caso di seconda proroga,
- e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

Art. 19, comma 10 - Dichiarazione di disponibilità

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato, alla

dichiarazione, da parte dei lavoratori interessati, di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

I lavoratori dovranno **presentare all'INPS** la dichiarazione di disponibilità all'impiego o a un percorso di riqualificazione professionale.(D.I.D.).

In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, **il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale**, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Art. 19, comma 10-bis - Trattamento equivalente all'indennità di mobilità

Per i lavoratori non destinatari dei trattamenti **di mobilità**, previsti dall'articolo 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, è corrisposto un **trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità**.

Per gli stessi lavoratori è prevista l'applicazione della normativa sulla disoccupazione esclusivamente con riferimento alla contribuzione figurativa.

Art. 19, comma 11 Trattamenti cigs e mobilità nel settore commercio

Per tutto il 2009 sono concessi trattamenti CIGS e mobilità per i dipendenti da imprese commerciali, da agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e dipendenti delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti (nel limite massimo di 45 milioni di euro).

Art. 19, comma 12 - Trattamenti per lavoratori interinali e portuali

Per l'anno 2009, è concessa una indennità, (1/26 del trattamento massimo mensile di CIGS), nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore di:

- **addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo** occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di fornitura di lavoro temporaneo;
- **lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.**

L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 19, comma 13

Proroga al 31 dicembre 2009 l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di quindici dipendenti

Articolo 7 – ter .

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

Articolo 7 – ter comma 1 - Pagamento diretto trattamento CIGS

L'INPS è autorizzato ad effettuare il pagamento diretto della CIGS contestualmente all'autorizzazione, senza attendere la verifica ispettiva che comprovi le difficoltà di ordine finanziario , da parte del Ministero del lavoro, fatta salva la successiva revoca, in caso di assenza dei requisiti da parte dell'azienda.

Art. 7 – ter comma 2 - Riduzione dei tempi per la presentazione delle domande

Le domande di CIGS e CIG in deroga con pagamento diretto devono essere **inviate dalle aziende entro 20 giorni** dall'inizio della sospensione o dalla riduzione di orario, con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009.

Art. 7 – ter comma 3 - Anticipazione del trattamento di integrazione salariale

Per il periodo 2009–2010, l'Inps è autorizzato ad erogare il trattamento di CIG in deroga prima dell'emanazione del decreto di concessione, nelle ipotesi in cui l'azienda richiede il pagamento diretto.

Le aziende presentano la domanda, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei lavoratori.

Viene fatta salva la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall'INPS ai lavoratori, laddove la domanda di CIG in deroga venga respinta.

Le Regioni trasmettono in via telematica all'INPS i provvedimenti autorizzatori e l'elenco dei lavoratori secondo una convezione contenente le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

Art. 7 – ter comma 4 - nuova concessione di ammortizzatori in deroga

Con decreti interministeriali possono essere disposte, **per periodi non superiori a dodici mesi**, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali..

Art. 7 – ter comma 6 - Estensione dei requisiti per i lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga

Ai lavoratori destinatari della CIG in deroga e della mobilità in deroga, si estendono i requisiti per l'accesso ai trattamenti di CIGS e di mobilità di:

- 90 giorni di lavoro presso l'impresa che procede alla sospensione in Cigs;
- 12 mesi di anzianità aziendale presso l'impresa che procede ai licenziamenti per la mobilità.

Nel computo dei 12 mesi ai fini della concessione dell'indennità di mobilità debbono essere considerati validi anche le mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS (parasubordinati), a favore dei lavoratori, in regime di monocommittenza, con reddito superiore a 5.000 euro .

Sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata stessa.

Art. 7- ter comma 12 - Disposizioni sul lavoro accessorio ex articolo 70 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 269

E' prevista l'estensione del lavoro occasionale accessorio (voucher):

- alle manifestazioni **fieristiche**;
- da parte dei **committenti pubblici** in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà ;
- **studenti** con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi anche **il sabato e la domenica**, oltre che nei periodi di vacanza
- casalinghe** nell'ambito di **attività agricole di carattere stagionale** finora riservata solo a studenti e pensionati
- **pensionati in qualsiasi settore produttivo**
- **lavoratori con prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito** in tutti i settori produttivi, nel limite di 3.000 euro per anno solare, compatibilmente con la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (**solo per l'anno 2009**)

L'INPS provvede allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Fonte LaPrevidenza.it – www.laprevidenza.it